



COMUNE DI PALAGIANO

Provincia di Taranto

Reg. n. 34

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **15,00** col prosiegua, nell'Aula Consiliare "**Norberto Bobbio**" presso la "**Casa delle Culture**", sita in Via San Marco n. 66, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Francesco Giuseppe **CARUCCI**, e con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Gerardo **GALLICCHIO**;

All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) LASIGNA DOMENICO PIO (Sindaco)	Si		10) CASAMASSIMA MARIA IMMACOLATA	Si	
2) PESARE VITO	Si		11) CAFORIO ANTONIO	Si	
3) MANIGLIA MICHELA	Si		12) BORRACCI DONATO	Si	
4) ABBATE MARIA	Si		13) MANCINI FRANCESCO	Si	
5) FORLEO ROCCO	Si		14) PUCCI FRANCESCA	Si	
6) CARUCCI FRANCESCO GIUSEPPE	Si		15) SCALERA ALESSANDRO SALVATORE		Si
7) DEL PRETE VITA	Si		16) SERRA FRANCESCO	Si	
8) PULIMENO SALVATORE DAMIANO NUNZIO	Si		17) GISONNA GENNARO	Si	
9) PERNIOLA ERASMO					

PRESENTI: 16

ASSENTI : 1

Risultato legale il numero degli intervenuti

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri e le attestazioni rese dai competenti uffici ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Relaziona sul punto l'Assessore Rocco Ottomaniello.

Gli interventi sono interamente riportati nel verbale di stenotipia.

Su richiesta del Consigliere Mancini si pone ai voti il ritiro di cui al l'O.d.g.

La richiesta viene respinta con n. 4 consiglieri favorevoli e n. 11 contrari (maggioranza) e n. 1 assente (Serra).

L'Assessore Rocco Ottomaniello propone un emendamento al regolamento de quo, come risulta dal verbale di stenotipia.

Si vota per approvare l'emendamento.

Alle ore 19,00 i Consiglieri di minoranza abbandonano l'aula consiliare

Il numero dei presenti è n. 11 su n. 17 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico dell'Ambiente D.lgs 152/2006.

Visto il Piano regionale di Raccolta Rifiuti Solidi Urbani approvato con D.C.R. 8 ottobre 2013, n. 204.

Viste le L.R. n.36/2009 e n.24/2012.

Rilevato che nell'ambito delle competenze attribuite all'amministrazione Comunale dalle succitate normative, occorre disciplinare:

- 1) la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati e gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti;
- 2) l'igiene urbana e del territorio.

Visto il Regolamento allegato alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, il quale ha la finalità di stabilire, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) D. Lgs. 152/06;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) D. Lgs. 152/06, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) D. Lgs. 152/06
- le modalità sanzionatorie dei comportamenti contrari alla realizzazione degli obiettivi di igiene urbana in esso stabiliti.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del predetto regolamento.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.49 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

Visto l'esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti – favorevoli n. 11 (maggioranza) – assenti n. 6 (minoranza);

Visto lo Statuto comunale

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante della presente deliberazione.
2. Di approvare il Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Francesco Giuseppe CARUCCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr Gerardo GALLICCHIO

Il sottoscritto segretario generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 25.10.2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D. Lgs.267 del 18/08/2000)
 - ☒ E' copia conforme all'originale;

Dalla residenza municipale li 25.10.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Gerardo GALLICCHIO

Il sottoscritto segretario generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
- ☒ Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs.267/00);
 - ☐ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 comma 4 D. Lgs.267/00);

Dalla residenza municipale li 25.10.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Gerardo GALLICCHIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza municipale li 25.10.2018

IL SEGRETARIO GENERALE



[Handwritten signature]



COMUNE DI PALAGIANO

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N.33 del 26/09/2018

In vigore dal

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Privativa

Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nelle forme di cui:

- al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
- in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 - in conformità alle disposizioni della legge Regione Puglia

Tutti i produttori di Rifiuti Urbani, siano essi domestici o assimilati, sono utenti del Servizio Comunale e pertanto soggetti alla relativa Tariffa (TARI), salve le eccezioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 2

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati e gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti;
- disposizioni per l'igiene urbana e del territorio.

Il Regolamento è adottato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano regionale e della pianificazione provinciale di settore.

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) D. Lgs. 152/06;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) D. Lgs. 152/06, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) D. Lgs. 152/06.

Articolo 3

Finalità

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie;
- b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti; nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente Regolamento, il comune adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche di accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto sono incentivati ed agevolati, gli interventi per prevenire la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o recupero.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, oltre alle definizioni stabilite dall'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si specificano quelle di seguito riportate:

- a) **attività sanitarie:** le strutture pubbliche e private individuate ai sensi del decreto legislativo 502/1992, che erogando prestazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. danno luogo alla formazione di rifiuti speciali la cui assimilazione ai rifiuti urbani è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
- b) **autosmaltimento:** le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi a condizione che siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili e che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3 e dell'articolo 215 del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- c) **bidoncino:** ogni contenitore di capacità compresa fra i 5 litri e gli 80 litri, senza ruote, generalmente assegnato ad un singolo utente per la raccolta dei rifiuti urbani presso la propria abitazione o sede di attività, che può essere esposto sulla sede pubblica (area di conferimento) per lo svuotamento nei luoghi, negli orari e alle condizioni indicate dalla amministrazione comunale competente per territorio o dal soggetto gestore da questa incaricato della raccolta dei rifiuti
- d) **bidone carrellato:** ogni contenitore di capacità compresa fra gli 80 litri e i 480 litri generalmente con due ruote posto in luoghi pubblici o presso aree private destinato a contenere rifiuti urbani o frazioni differenziate degli stessi per poi essere prelevati dal servizio di raccolta pubblico;
- e) **cassone scarrabile:** ogni contenitore rigido di grande capacità senza ruote trasportabile da motrici con pianale e gancio di traino e sollevamento. Questi contenitori possono essere utilizzati per utenti che producono grandi quantità di una stessa frazione di

rifiuti o dislocati nei Centri di raccolta di cui la DM 8 aprile 2008. Possono essere aperti, con coperchio di chiusura e compattatori;

f) **centro di raccolta:** area presidiata, al servizio degli utenti, attrezzata per il conferimento e recupero senza trattamenti, di rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati, ove si accede con orari e modalità prestabilite;

g) **centro di trasferimento:** è un Centro di raccolta dove sono contenuti cassoni scarrabili dove vengono collocati le diverse frazioni di rifiuto urbano raccolte fino al termine delle raccolte, ovvero fino al riempimento funzionale del contenitore ad opera dei diversi mezzi che operano nella raccolta domiciliare e stradale. Il Centro di trasferimento può svolgere una funzione sovracomunale per i centri abitati con minore produzione di rifiuti urbani ed ha lo scopo di ridurre i viaggi verso gli impianti di selezione, compostaggio o smaltimento finale raggruppando le singole frazioni durante la raccolta;

h) **cernita:** operazione di selezione dei rifiuti ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

i) **conferimento:** le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore e immessi nei dispositivi e attrezzature predisposte per la raccolta nella zona, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore;

j) **contenitore:** ogni recipiente rigido o morbido destinato alla raccolta dei rifiuti o di frazioni omogenee degli stessi collocato in sede pubblica o in area privata;

k) **contenitore a bocca tarata:** ogni contenitore destinato alla raccolta dei rifiuti con coperchio generalmente bloccato o chiuso con serratura dotato di una feritoia per l'inserimento di rifiuti di dimensioni limitate proporzionate alla tipologia di rifiuto che deve ricevere;

l) **contenitori con apertura elettronica:** i contenitori per la cui apertura l'utente deve utilizzare una chiave o 'badge' magnetico;

m) **contratto di Servizio:** l'atto che definisce i rapporti tra l'Ente affidatario e il soggetto gestore;

n) **frazione organica e vegetale:** rifiuto biodegradabile di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

o) **frazione non riciclabile (indifferenziato):** rifiuto non destinato alla raccolta differenziata, anche denominata rifiuto indifferenziato;

- p) **gestore (o soggetto gestore):** affidatario della gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana;
- q) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- u) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- v) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- w) **piano finanziario:** l'atto che definisce il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture, nonché le risorse finanziarie necessari alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- x) **postazione o 'isola ecologica':** ogni luogo pubblico non presidiato dove sono presenti contenitori fissi al servizio degli utenti per il conferimento di rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati, realizzata mediante idonei contenitori;
- y) **presidio:** custodia con personale addetto all'uopo;
- aa) **raccolta domiciliare:** tipo di raccolta di una o più frazioni di rifiuti urbani caratterizzata per la mancanza di contenitori stradali e per la presenza di contenitori per singolo utente o per gruppi di utenti;
- bb) **raccolta condominiale:** tipo di raccolta di una o più frazioni di rifiuti urbani caratterizzata per la mancanza di contenitori stradali e per la presenza di contenitori attribuiti a gruppi di utenti generalmente ad ogni singolo condominio;
- cc) **raccolta porta a porta:** si intende una raccolta di tipo domiciliare dove i contenitori vengono esposti presso l'ingresso dell'abitazione dell'utente o del condominio;
- dd) **RAEE provenienti dai nuclei domestici:** i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
- ee) **RAEE professionali:** i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera dd).

ff) rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici individuati come rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;

gg) sacchetto: ogni contenitore non rigido in plastica o materiale biodegradabile e compostabile di capacità variabile fra i 10 litri e i 150 litri generalmente assegnato ad un singolo utente per la raccolta dei rifiuti urbani presso la propria abitazione o sede di attività, che può essere esposto sul area pubblica (area di conferimento) per lo svuotamento nei luoghi, negli orari e alle condizioni indicate dalla amministrazione comunale competente per territorio o dal soggetto gestore da questa incaricato della raccolta dei rifiuti;

hh) trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, atte a rendere possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, o finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione;

Articolo 5

Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo l'origine, in rifiuti urbani e in rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Articolo 6

Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento e, quindi dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati all'articolo 185 e di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 7

Finalità e obiettivi della gestione

La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente

L'intera gestione dei Rifiuti è effettuata con **differenziazione spinta dei flussi merceologici**, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) **evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli** e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) **determinare** le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- c) **ottimizzare** le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- d) **tutelare**, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse ambientale, paesaggistico e naturalistico;
- e) **promuovere** sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche;

Il servizio di raccolta differenziata è attuato con l'**obiettivo** di:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;

- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione,
- c) distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno, in altre parole frazioni di RU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono di attivare procedure di recupero/riciclaggio di risorse, riducendo la quantità di Rifiuti Urbani da inviare allo smaltimento;
- d) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi;
- e) istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
- f) migliorare la raccolta dei rifiuti pericolosi urbani (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F");
- g) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
- h) contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Articolo 8

Competenze del Comune

Il Comune di Palagianò è inserito nell'A.R.O. Ta3, come da disposizione della Regione Puglia, insieme con i Comuni di Massafra, Castellaneta e Ginosa.

I compiti del Comune sono quelli indicati dalla normativa vigente ed in particolare quelli elencati dall'art 198 del Decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune provvede alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolgendo, eventualmente **attraverso il gestore**, i seguenti servizi:

la raccolta dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, privilegiando il recupero dei materiali, ad esclusione dei fanghi di fosse settiche;

- a) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;
- b) la rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
- c) altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal Piano Finanziario e dal Contratto di Servizio.

Relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, è fatta salva la facoltà del Comune di provvedere mediante il soggetto gestore del servizio o affidamento ad Impresa od Ente autorizzato.

Qualora sia richiesto da necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente a seguito del verificarsi di situazioni di eccezionale e urgente necessità, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emanare ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente e informandone tempestivamente la Regione, il Ministero della Sanità e il Ministero dell'Ambiente.

Articolo 9

Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale e il maggiore recupero di materiali, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del citato decreto, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o riportati nell'Allegato 1.

Devono essere comunque osservate le seguenti condizioni:

- a) assenza di contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi secondo gli allegati alla parte quarta allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata nella zona;
- c) compatibilità con il sistema di trattamento, recupero e smaltimento adottati dal gestore e con le tecniche e modalità di conferimento e di raccolta previste per la zona, secondo quanto indicato dal Contratto di Servizio e dai relativi atti tecnici. Qualora il produttore richieda particolari modalità di conferimento, la diversa organizzazione del servizio e i relativi oneri di raccolta devono essere definiti con il gestore incaricato mediante apposita convenzione;
- d) la quantità annua di rifiuti da conferire non sia superiore a quella determinata con l'applicazione del coefficiente di produttività "Kd" utilizzato per il calcolo della tariffa di

igiene ambientale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e contemporaneamente sia compatibile con le condizioni di cui al punto c). Fanno eccezione alla presente condizione, le tipologie di rifiuti costituite da imballaggi non contaminati e i rifiuti destinati alla raccolta differenziata che abbiano un tenore di impurità o di frazioni estranee o di frazioni merceologiche similari, inferiore al 2%, da conferire in conformità al precedente punto c), per il loro recupero e riciclaggio.

Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:

- a) pneumatici fuori uso;
- b) macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- c) cavi e materiali elettrici in genere;
- d) materiali inerti e di cemento amianto;
- e) terre e rocce da scavo;
- f) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento sindacale.

In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 21 del presente Regolamento.

Articolo 10

Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Gli utenti domestici e le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani o speciali assimilati devono provvedere al conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente Regolamento, e delle indicazioni fornite dal gestore.

Con il conferimento differenziato e separato delle diverse tipologie di rifiuti al servizio pubblico di raccolta, secondo le disposizioni del capo II del presente Regolamento, gli utenti domestici e non domestici assolvono alle loro responsabilità in materia.

Articolo 11

Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati

I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere a proprio carico, ad una loro adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste. In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti. Pertanto il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall'origine e in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.

Nel caso che il produttore si rivolga per la raccolta al gestore del servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati, deve stipulare apposita convenzione ai sensi dell'articolo 188, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.

È fatto divieto di immettere nei contenitori o comunque di conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati.

Articolo 12

Gestione dei servizi di raccolta differenziata

Il Comune di Palagiano provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale anche attraverso l'affidamento diretto ad azienda controllata o partecipata dal Comune stesso, secondo la normativa europea e nazionale vigente in materia.

Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana per svolgere l'attività deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ed è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel Contratto di Servizio e negli Atti tecnici che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni e le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti prima di inviarli a recupero o allo smaltimento.

Articolo 13

Tariffa per la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti urbani e assimilati

La copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è effettuata a mezzo di apposita tariffa approvato dal Consiglio Comunale.

CAPO II

Conferimento dei rifiuti

Articolo 14

Conferimento differenziato dei rifiuti

Il Comune di Palagiano promuove ed attiva la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani al fine di:

- a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
- e) favorire il recupero di materiale ed energia anche nella fase dello smaltimento finale.

Il conferimento differenziato costituisce componente obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti ed è finalizzato, in particolare, al recupero di materiali riciclabili e al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.

I servizi pubblici di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani devono essere attivati ed organizzati tenuto conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti;
- b) del sistema di conferimento e raccolta;
- c) del sistema di smaltimento finale;
- d) dei mercati delle frazioni da raccogliere;
- e) della necessità della separazione della frazione umida, dalla frazione secca, ai fini del recupero di materie prime secondarie e/o energia;
- f) dei circuiti di raccolta relativi ai contenitori ed imballaggi in vetro, carta, metallo e plastica in conformità a quanto previsto dalle convenzioni stipulate con i consorzi nazionali obbligatori.

È fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico situati nei perimetri e nelle zone nelle quali è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti, di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale indicate dal presente Regolamento.

Il Sindaco, in conformità alle disposizioni normative vigenti, può adottare Ordinanze per dettare disposizioni in casi di particolari esigenze o per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

In particolare deve essere disciplinata l'effettiva organizzazione dei servizi di raccolta differenziata determinando:

- a) le tipologie del servizio;
- b) le modalità di conferimento da parte degli utenti;
- c) la tipologia dei contenitori in cui verrà conferita la frazione da raccogliere;
- d) la localizzazione dei siti per l'alloggiamento dei contenitori;
- e) la frequenza della raccolta;

- f) la tipologia degli Impianti eventualmente occorrenti per il recupero;
- g) le informazioni da fornire agli utenti sulle motivazioni e le finalità della raccolta;
- h) le modalità di applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento per comportamenti in violazione alle norme fissate dall'ordinanza;
- i) le modalità di gestione del servizio, ai sensi del successivo articolo.

Con particolare riferimento alle caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, allo scopo di favorire il conferimento da parte degli utenti e il riconoscimento degli specifici contenitori per ogni tipo di frazione raccolta viene prescritto che tutti i contenitori siano di un colore determinato che li contraddistingue ed in particolare:

- a) BIANCO per la raccolta di carta e cartone;
- b) VERDE per la raccolta del vetro;
- c) GIALLO per la raccolta del multimateriale leggero (plastica, imballaggi in materiali ferrosi e alluminio);
- d) MARRONE per la raccolta della frazione organica o umida e per il verde derivante dalle attività di manutenzione di orti e giardini;
- e) GRIGIO per i contenitori destinati alla raccolta del rifiuto non differenziato.

Articolo 15

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

Il Comune di Palagiano promuove la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati al fine di massimizzare il riciclo di materie e il loro recupero riducendo al minimo possibile lo smaltimento finale del rifiuto non differenziabile.

Le frazioni che devono essere differenziate obbligatoriamente dagli utenti sono le seguenti:

- a) carta utilizzata per imballaggio, anche accoppiata ad altri materiali (poliaccoppiati), o di provenienza grafica, stampata e non, purché non sporca;
- b) cartone da imballaggio;
- c) contenitori (imballaggi) in vetro;
- d) contenitori (imballaggi) in materie plastiche;
- e) contenitori (imballaggi) in materiali ferrosi e acciaio;
- f) contenitori (imballaggi) in alluminio;
- g) contenitori (imballaggi) in legno;
- h) frazione umida composta dagli scarti alimentari delle attività domestiche o di ristoranti e mense;

- i) frazione verde costituita dalla parte vegetale risultante delle operazioni di manutenzione di orti e giardini come sfalci di erba o potature di siepi e ramaglie;
- j) abiti, indumenti e materiali tessili;
- k) rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) come: pile e batterie esauste, farmaci scaduti o inutilizzati, vernici, smacchiatori e solventi, combustibili solidi e liquidi, accumulatori per auto, olio minerale per autotrazione, olii lubrificanti e filtri olio, olii alimentari (vegetali esausti), mercurio, cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici;
- l) rifiuti tossici e/o infiammabili caratterizzati dall'etichetta "T e/o F" come: contenitori per alcool, candeggina, detersivi, solventi, bombolette spray;
- l) Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) ex D.Lgs 151/2005 e DM 185/2007, che nel presente Regolamento sono identificati dall'allegato 2A ed esemplificati nell'allegato 2B;
- m) rifiuti ingombranti.

Alle frazioni suddette residua la frazione non altrimenti differenziabile perché composta da materiali non riciclabili in quanto sporchi, composti da ceramica, pyrex, materiali in plastica, vetro, ferro e acciaio non impiegati come imballaggio e altre componenti minori.

Talune frazioni possono essere ulteriormente separate o raccolte a parte sempre allo scopo di migliorare il servizio e/o di perseguire l'obiettivo finale di ridurre la frazione da avviare allo smaltimento finale.

La raccolta e il conferimento delle diverse frazioni di rifiuti può avvenire in una delle seguenti modalità:

- a) nei contenitori domestici e/o condominiali dedicati alle specifiche frazioni di rifiuto;
- b) presso il/i centri di raccolta appositamente predisposto/i dal Comune;
- c) presso luoghi specifici, anche a domicilio su appuntamento, secondo le modalità indicate dal soggetto gestore;
- d) con mezzi mobili autorizzati ed attrezzati;
- e) nei contenitori "dedicati" per i produttori di grandi quantità di rifiuti speciali assimilati;

Articolo 16

Modalità di conferimento

I rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura dell'utente o del produttore, al servizio pubblico di raccolta istituito dal Comune nei

contenitori, nei luoghi, nei modi, nei tempi e orari indicati dal Comune stesso attraverso comunicazioni, avvisi e/o fogli informativi.

I rifiuti solidi urbani potranno essere esposti nei contenitori indicati dal Comune anche in orari differenti per aree diverse del territorio comunale.

È fatto divieto conferire i rifiuti urbani e assimilati in maniera difforme dal presente Regolamento e dalle indicazioni emanate dal Comune.

Per il conferimento devono comunque essere osservate le seguenti disposizioni:

a) Nelle zone interessate dalla raccolta effettuata tramite bidoncini devono essere seguite le modalità di conferimento:

1. inserire la frazione di rifiuto nell'apposito contenitore secondo la frazione per cui è previsto generalmente indicata sulla superficie esterna ed eventualmente da un colore di riferimento;
2. assicurarsi, al momento del conferimento dei rifiuti, che il coperchio del contenitore o il sacco ove previsto dalle modalità di conferimento sia chiuso, per evitare che il rifiuto si disperda nell'area circostante o possa essere preda di animali vaganti;
3. servirsi di un altro contenitore qualora il primo risultasse pieno o non avesse capienza disponibile;
4. osservare tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sul contenitore; ridurre di volume gli imballaggi per utilizzare al meglio lo spazio disponibile.

b) Nelle zone interessate dal servizio di ritiro porta a porta domiciliare o condominiale:

5. le varie tipologie di rifiuti devono essere esposte esclusivamente nei giorni ed orari e con le modalità indicate dal soggetto gestore apposita comunicazione (volantini pieghevoli e/o calendari);
6. i rifiuti devono essere esposti sotto il numero civico dell'abitazione, del luogo di produzione o dove indicato dal soggetto gestore o dall'amministrazione comunale e devono essere collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o ai pedoni e comunque agevolare lo svuotamento da parte degli operatori addetti al servizio;
7. quando possibile gli imballaggi devono essere ridotti di volume attraverso compressione o piegatura e devono essere svuotati completamente dal loro contenuto.

Nelle zone di cui al precedente punto b), ogni condominio al di sopra di **6 utenti** deve trovare lo spazio per il posizionamento dei cassonetti attraverso la messa a disposizione di un'area privata interna.

Nel caso in cui il condominio comprovi l'assoluta indisponibilità di idonea area privata, sarà l'Amministrazione comunale, accertata la reale impossibilità, ad individuare idonee soluzioni.

È fatto divieto di:

- a) conferire materiali accesi o incandescenti;
- b) introdurre nei contenitori residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
- c) introdurre rifiuti speciali non assimilati agli urbani, rifiuti urbani pericolosi e rifiuti tossici e nocivi;
- d) depositare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
- e) prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;
- f) spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede.

Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti sia necessario modificare le modalità di conferimento dei rifiuti, il gestore predispone interventi alternativi, previa comunicazione all'Amministrazione comunale ed informazione degli utenti. In ordine a particolari motivate esigenze, si potranno comunque disporre, quando possibile, con apposito provvedimento specifiche modalità e orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere osservate dagli utenti interessati.

Il Comune provvederà ad individuare, d'accordo con il soggetto gestore, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui dovranno essere collocati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti per periodi di tempo limitati in occasione di mercati, fiere e manifestazioni varie.

Il soggetto gestore, previo accordo con l'Amministrazione comunale, può adottare particolari tipi di contenitori che favoriscano un conferimento più corretto da parte degli utenti e la possibilità di individuare i conferimenti per quantità conferite ed in particolare:

- a) contenitori a bocca tarata;
- b) contenitori con apertura riservata a determinati utenti con chiave o con badge magnetico;
- c) contenitori in grado di registrare il tipo e il numero dei conferimenti per ogni utente abilitato.

Articolo 17

Centri di raccolta

I Centri di raccolta sono aree attrezzate realizzate ai sensi del Decreto Ministeriale 13 maggio 2009 dove gli utenti hanno la possibilità di conferire tutte le frazioni di rifiuto urbano e assimilato secondo le modalità e gli orari definiti dall'Amministrazione comunale e dal soggetto gestore.

E' vietato l'accesso, il conferimento e l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità dei centri di raccolta quando questi sono chiusi o non presidiati.

E' consentito il conferimento di rifiuti al Centro di raccolta da parte degli utenti iscritti nell'elenco dei contribuenti TARI del Comune di Palagiano, fatti salvi eventuali accordi con comuni limitrofi, esclusivamente per i rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale e limitatamente alle tipologie contemplate nell'allegato "A", nel rispetto dei quantitativi massimi ivi previsti.

Al servizio sono ammessi i produttori di rifiuti urbani rinvenienti dalle utenze domestiche e non domestiche per la sola quota degli assimilabili agli urbani.

L'accesso è altresì consentito:

- al personale delle ditte incaricate del trasporto a smaltimento dei rifiuti raccolti presso l'Ecocentro esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- al personale comunale e ai soggetti addetti all'Ecocentro, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- alle figure di responsabilità e sorveglianza sul corretto funzionamento dell'Ecocentro.

L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura dell'Ecocentro, previsti al successivo articolo. L'accesso fuori dai giorni e dagli orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio, salvo espressa autorizzazione del Gestore.

Gli utenti devono seguire le indicazioni dell'addetto all'area. L'accesso all'utenza o a qualsiasi altro soggetto non incaricato al servizio è concesso per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di conferimento, movimentazione ed ogni altra attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo di consentire le operazioni garantendone la sicurezza.

L'operatore, per motivi di sicurezza, se lo ritiene opportuno, può vietare temporaneamente l'accesso alla struttura, a seguito di eventi straordinari e/o occasionali non meglio individuabili a priori, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale. L'accesso con automezzi all'interno dell'Ecocentro è regolato dal Gestore al fine di non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico.

Durante il transito nell'Ecocentro devono essere rispettate sia la viabilità interna all'Ecocentro, regolata da apposita segnaletica, sia l'eventuale separazione fisica tra l'area adibita al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti privati e la zona riservata alla circolazione degli automezzi del Gestore. Il transito degli automezzi deve avvenire a "passo d'uomo". Devono essere rispettate le segnalazioni relative alle procedure di sicurezza sia in regime normale che di emergenza.

Articolo 17-bis

Orari di apertura al pubblico dell'Ecocentro

Il Gestore dovrà garantire degli orari di conferimento che siano in linea con le necessità dell'utenza e la stagionalità della produzione dei rifiuti. In particolare, il Gestore dovrà assicurare l'apertura dell'Ecocentro per almeno n. 5 (cinque) volte alla settimana con orari di servizio che possono variare, d'accordo con l'Amministrazione Comunale, per un monte settimanale di n. 22 ore. Si dovrà prevedere necessariamente una apertura al pomeriggio ed una al sabato mattina. L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di modificare in qualsiasi momento gli orari di apertura al pubblico del Centro Raccolta Rifiuti mantenendo invariato il numero complessivo delle ore.

Durante l'apertura al pubblico, il Gestore dovrà garantire la presenza di personale addetto alla gestione ed al controllo. L'orario di apertura e le eventuali modifiche dovranno essere rese note dal Gestore dell'Ecocentro mediante:

- a. cartello apposto in loco;
- b. comunicazione in rete attraverso il sito internet del Comune e del Gestore;
- c. ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile.

Ogni anno il Gestore comunica al Comune, in funzione delle festività, l'orario di apertura dell'Ecocentro garantendo l'orario minimo di apertura settimanale previsto.

Il personale addetto alla gestione e al controllo può vietare, temporaneamente, l'accesso alla struttura in caso di eventi straordinari e/o occasionali non definibili a priori, per motivi di sicurezza.

Articolo 17 – ter

Modalità di conferimento

L'utente che intende conferire rifiuti all'Ecocentro è tenuto a rivolgersi all'addetto al ricevimento per le indicazioni relative allo scarico, nonché presentare un documento di identificazione valido.

L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti richiesti, nonché coloro che intendono conferire rifiuti diversi da quelli previsti, o in difformità alle norme del presente regolamento.

Al fine di permettere un agevole controllo da parte dell'addetto al ricevimento, è consentito l'accesso contemporaneo all'Ecocentro ad un massimo di n. 3 utenti.

I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora egli si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere autonomamente alla loro separazione prima dell'ingresso all'impianto per effettuare il corretto scarico in forma differenziata. Non sono consentite operazioni di disimballaggio di rifiuti ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

L'utente è comunque tenuto a disporre i rifiuti conferiti in modo ordinato, al fine di occupare il minimo spazio possibile.

Il conferimento dei rifiuti presso l'Ecocentro è consentito limitatamente alle tipologie indicate nell'allegato A nelle quantità ivi indicate. E' vietato il conferimento di rifiuti secchi indifferenziati, della frazione putrescibile ed organica e di rifiuti agricoli da coltivazione del fondo, industriali o artigianali.

Il conferimento non va effettuato in caso di esaurimento della capacità ricettiva: qualora non sia possibile procedere al conferimento, il rifiuto deve essere riportato via dall'utente e conferito in altro momento.

La Giunta Comunale ha facoltà di modificare in qualsiasi momento e per mutate esigenze organizzative e tecniche, le tipologie e le modalità di conferimento, dandone opportuna conoscenza all'utenza con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore.

Articolo 17 – quater

Controllo e modalità di deposito

Ai fini dell'ottimizzazione del recupero dei rifiuti e dell'agevolazione delle operazioni di competenza del personale addetto al controllo, i rifiuti vanno conferiti "sfusi".

Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

Per i rifiuti pericolosi dovranno essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

I contenitori o i serbatoi, fissi o mobili, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.

I rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi o contenitori mobili dotati di dispositivi antitraboccamento e contenimento al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto in accordo con le norme vigenti.

Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

I rifiuti pericolosi nonché quelli in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

I rifiuti infiammabili dovranno essere depositati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'allegato I del D.M. 185/2007.

I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato in maniera tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

Dovranno essere adottate dal Gestore tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri.

L'utente, dopo le verifiche dell'addetto al controllo, si dirige verso lo specifico cassone e/o cassonetto di raccolta e procede al conferimento del rifiuto, ripulendo l'area da eventuali frazioni non conferite adeguatamente.

Articolo 17-quinquies

Norme di comportamento e divieti

Durante il conferimento dei rifiuti presso l'Ecocentro è fatto obbligo di rispettare le indicazioni dell'addetto al ricevimento e di attenersi alle prescrizioni fornite dalla

cartellonistica appositamente predisposta, in particolare per quanto riguarda la movimentazione dei veicoli.

Gli utenti sono obbligati a:

- a. effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire;
- b. accedere secondo le modalità di accesso di cui all'Articolo 4;
- c. mostrare la carta di identità agli operatori dell'Ecocentro, prima di conferire i rifiuti;
- d. conferire i rifiuti negli appositi contenitori;
- e. rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio.

Presso l'Ecocentro è vietato:

- l'abbandono dei rifiuti all'esterno dell'Ecocentro;
- il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;
- la cernita ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- rovistare tra i rifiuti per asportarne alcuni o parti di essi;
- il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti nell'elenco dei contribuenti TARI del comune di Palagiano;
- il danneggiamento delle strutture;
- il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

Ad ultimazione delle operazioni di scarico, qualora l'utente abbia sporcato il suolo o altre parti fisse o mobili dell'Ecocentro, dovrà provvedere direttamente alla pulizia.

Articolo 17 – sexies

Controlli

Al fine di assicurare un'adeguata gestione dell'Ecocentro ed il corretto conferimento da parte delle utenze è prevista la possibilità di effettuare attività di controllo e sanzionatorie dei comportamenti irregolari a cura della Polizia Locale, come previsto nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, Igiene Urbana e Ambientale, ovvero di altri soggetti incaricati.

L'addetto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritiene necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme del presente Regolamento.

La struttura è dotata di sistemi di controllo dell'Ecocentro e dell'area prospiciente, con predisposizione di cartelli che avvertano ed indichino la presenza dell'impianto di videosorveglianza. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'Articolo 4, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i.. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 08.04.2010 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Nel caso di abbandono di rifiuti da parte di soggetti non individuati, Il Comune attiverà d'ufficio le procedure volte all'accertamento dell'identità dei responsabili, ai quali successivamente saranno addebitate le spese sostenute per provvedere allo sgombero ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, fatte salve le sanzioni amministrative e le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.

Articolo 17 – septies

Danni e risarcimenti

In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi e colposi, che arrechino danni alle strutture dell'Ecocentro, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

Il Comune, quale proprietario della struttura e il Soggetto Gestore non rispondono in alcun modo delle azioni dell'utente che arrecano danno a terzi.

Sono esclusi i risarcimenti di danni imputabili a cause di forza maggiore.

L'Amministrazione Comunale è da ritenersi sollevata ed indenne da ogni responsabilità e/o danno, in caso di colpa del Gestore ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Il Gestore è tenuto a verificare che nella gestione dell'Ecocentro vengano puntualmente rispettate, anche da parte degli utenti, tutte le indicazioni e le prescrizioni di sicurezza previste dal presente regolamento e/o dalle vigenti norme.

Articolo 17-octies

Regime sanzionatorio

Alle violazioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. 152/2006 o da altre norme specifiche in materia, e per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge statale o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, indicata dall'Articolo 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.

267, compresa tra un valore minimo di Euro 150,00 ed un massimo di Euro 450,00 per ogni infrazione contestata. Per tutte le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure previsti dalla Legge 689/81 e ss.mm.ii.

Le sanzioni da applicare in caso di inadempienza da parte del gestore dell'Ecocentro, invece, sono quelle previste dal vigente capitolato speciale d'appalto dei servizi di igiene urbana.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'Articolo 71 della Legge n. 689/81 nonché a ricevere le eventuali osservazioni da parte dei trasgressori è il responsabile del servizio individuato dall'Amministrazione Comunale.

Il personale addetto al Centro di Raccolta è tenuto a segnalare le infrazioni al presente Regolamento al Comando di Polizia Municipale ed altre autorità competenti in materia.

Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento la Polizia Municipale, le Guardie Forestali, le guardie ecologiche volontarie, la Guardia di Finanza, operatori ed agenzie preposte alla tutela dell'ambiente, le ASL.

Articolo 17- novies

Gestione del servizio e obblighi

Fermo restando che la titolarità della struttura è del Comune di Palagiano, il responsabile dell'Ecocentro è la società affidataria della concessione del servizio di igiene urbana comunale.

Il Gestore sovrintende al corretto funzionamento dell'Ecocentro, coordinando la gestione dello stesso e svolgendo tutte le funzioni demandategli dal Regolamento.

E' di competenza del Gestore:

- a) nominare un responsabile dell'Ecocentro, in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza;
- b) nominare il personale addetto all'Ecocentro, che deve essere munito di cartellino di identificazione visibile dagli utenti;
- c) mettere a disposizione le attrezzature necessarie per la gestione del centro di raccolta, oltre a quelle già in dotazione, che dovranno essere elencate in apposito verbale all'atto di consegna dell'Ecocentro;
- d) la manutenzione ordinaria e la pulizia giornaliera della struttura, delle platee e dei contenitori, assicurando che siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie;
- e) il carico dei rifiuti raccolti ed il loro trasporto agli impianti di destinazione;
- f) controllare l'osservanza del presente regolamento, la quantità e la qualità dei rifiuti conferiti dall'utente respingendo conferimenti non conformi allo stesso;
- g) curare l'apertura e la chiusura del centro negli orari e nei giorni prefissati;

- h) essere costantemente presente durante l'apertura del centro sorvegliando affinché siano evitati danni alle strutture e alle attrezzature;
- i) indirizzare ed aiutare l'utenza durante il conferimento delle varie frazioni negli appositi contenitori, fornendo tutte le informazioni necessarie sulle corrette modalità di gestione dei rifiuti;
- l) gestire tutte le attrezzature in dotazione al centro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
- m) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sui luoghi di lavoro;
- n) chiusura del centro in caso di emergenza, previa apposizione all'ingresso di idoneo avviso all'utenza;
- o) organizzare ed effettuare l'avvio a recupero o smaltimento dei materiali stoccati e mettere in atto procedure volte ad evitare che la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica non superi i tempi massimi di permanenza stabiliti per legge;
- p) compilare le schede di cui agli allegati 1A e 1B del DM 08/04/2008;
- q) stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 17 – decies

Oneri

L'onere relativo alla gestione dell'Ecocentro è incluso nel canone annuo che il Gestore percepisce per effetto del contratto di gestione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di spazzamento stradale ed altri servizi connessi di igiene urbana e ambientale.

Articolo 18

Conferimento e compostaggio della frazione umida

Ai fini di conseguire gli obiettivi di riduzione e di recupero dei rifiuti e di economicità nella gestione è incentivata la pratica dell'autocompostaggio dei rifiuti vegetali prodotti dalle utenze domestiche e speciali assimilate, anche attraverso l'uso delle compostiere da giardino. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, compostiere, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde).

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con la frazione umida, composta dagli scarti alimentari, e con la frazione verde, costituita dalla parte vegetale risultante da sfalci o potature delle aree a verde privato. Dette frazioni devono essere prodotte esclusivamente dal proprio nucleo familiare utilizzando i prodotti di risulta solo nel proprio orto, giardino o fioriere. E' vietata la collocazione della struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 5 m. dal confine della proprietà, salvo diversi accordi fra confinanti.

Articolo 19

Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti

È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato ai Centri di Raccolta attrezzati negli spazi e cassoni dedicati, anche al fine del riutilizzo, oppure all'apposito servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti previo appuntamento con il gestore e sulla base delle istruzioni precisate nell'informativa aziendale del gestore.

È fatto obbligo, al fine del conferimento al servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti dovrà avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.

Articolo 20

Rifiuti cimiteriali

I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

L'organizzazione della struttura cimiteriale e lo svolgimento delle relative attività devono favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti e garantire la separazione delle frazioni recuperabili, che devono essere conferite al servizio pubblico in modo differenziato secondo le modalità previste per la zona.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione, costituiti dalle casse e dai relativi componenti e accessori, devono essere gestiti in maniera del tutto separata dalle altre tipologie di rifiuti secondo le apposite norme e procedure dettate al riguardo.

I rifiuti costituiti da terre da scavo e simili, derivanti da altre attività cimiteriali, vanno in via prioritaria riutilizzati nell'ambito della stessa struttura cimiteriale, oppure avviati al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati, secondo le disposizioni che regolano tale tipologia di materiali.

Al fine di ridurre la quantità dei rifiuti nella gestione dei residui vegetali, in ottemperanza alle norme di legge sopra richiamate, i materiali di risulta della manutenzione del verde, gli avanzi e gli scarti dei fiori e delle piante possono essere avviate all'autocompostaggio per l'utilizzazione del compost nell'ambito cimiteriale.

Articolo 21

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

L'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che nel presente Regolamento sono identificati dall'allegato 2A ed esemplificati nell'allegato 2B.

È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da nuclei domestici, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:

- a) attraverso la consegna al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di una apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma 3;
- b) presso un centro di raccolta comunale od altri punti di conferimento predisposti all'uopo dal gestore solo nel caso in cui non si acquisti un prodotto equivalente nuovo di cui alla lettera a);
- c) attraverso il servizio di ritiro a domicilio in caso di oggetti ingombranti previo appuntamento con il gestore.

Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151:

- a) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;
- b) fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del decreto 25 luglio 2005, n. 151.

Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 2, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 in ordine alle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche quali Centri di Raccolta ecc, previa convenzione con il gestore interessato, con oneri a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

Articolo 22

Conferimento di materiali inerti di origine domestica

I materiali inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria, entro il limite dei 3 metri cubi, eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere conferiti dal medesimo utente presso il centro di raccolta comunale o presso centri autorizzati, se esistenti sul territorio.

I rifiuti speciali inerti devono essere smaltiti negli impianti appositamente autorizzati.

Fino alla fase del conferimento dei rifiuti inerti ai punti di scarico innanzi indicati ovvero agli impianti di smaltimento finale, è fatto obbligo ai detentori di tali rifiuti di stocarli provvisoriamente in appositi contenitori con caratteristiche atte ad evitare la loro dispersione nell'ambiente o altro inconveniente igienico.

È fatto divieto, pertanto, d'immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti di origine domestica in modo diverso da quello del comma 1.

Articolo 23

Conferimento dei veicoli a motore e rimorchi in demolizione e loro parti

I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o hanno l'obbligo di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad una attività autorizzata ai sensi di legge (decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento di materiali.

I proprietari di velocipedi o simili che intendono procedere al loro smaltimento, possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ingombranti, oppure consegnarli direttamente al centro di raccolta comunale o ai centri autorizzati di raccolta e recupero dei materiali.

È fatto divieto pertanto di immettere i suddetti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani e altresì di abbandonare gli stessi su suolo pubblico o privato.

Articolo 24

Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.)

È fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti urbani pericolosi negli appositi contenitori predisposti al riguardo dal gestore.

Le pile e batterie esauste devono essere conferite presso le attività commerciali che vendono tali prodotti, che devono prestare la necessaria collaborazione e custodire idoneo contenitore fornito dal gestore, per consentire un agevole conferimento da parte dei propri clienti. Nel caso di esercizi commerciali con superficie superiore a 150 mq è obbligatorio il contenitore a terra, mentre ove si tratti di attività commerciali con superficie inferiore a 150 mq è sufficiente il contenitore da banco.

I medicinali scaduti, o comunque non utilizzati, devono essere conferiti negli appositi contenitori forniti dal soggetto gestore che devono essere collocati all'interno di tutte le farmacie e parafarmacie ed eventualmente anche presso ambulatori medici, laboratori di analisi e presidi ospedalieri che devono prestare la necessaria collaborazione e custodire il contenitore fornito dal gestore in luogo facilmente visibile e accessibile, per consentire un agevole conferimento da parte degli utenti. I contenitori devono essere interamente chiusi, avere una bocca per l'immissione dei farmaci tale da non consentire l'asporto del contenuto. Il servizio è rivolto alle utenze singole e non ai gestori delle farmacie, che devono provvedere autonomamente allo smaltimento degli stock di medicinali non più commerciabili.

È fatto obbligo conferire negli appositi contenitori collocati presso il centro di raccolta comunale, i rifiuti urbani pericolosi, costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti), e altri rifiuti contenenti mercurio.

Per motivi di prevenzione ambientale dai rischi di dispersione di sostanze potenzialmente tossiche o inquinanti, nessun contenitore per la raccolta di rifiuti urbani pericolosi può essere collocato su area pubblica o in area esposta alle intemperie.

Articolo 25

Conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

E' vietata l'immissione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito di gestione dei rifiuti urbani.

Il produttore o detentore dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani ha l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani e assimilati.

I rifiuti speciali non assimilati agli urbani devono essere conferiti dal detentore a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento oppure essere autosmaltiti, secondo la normativa vigente.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi deve essere autorizzato dall'Ente competente.

CAPO III

Raccolta e trasporto dei rifiuti

Articolo 26

Disposizioni sulla raccolta

La raccolta dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è estesa a tutto il territorio comunale secondo le modalità definite dal presente Regolamento.

La frequenza e l'organizzazione della raccolta devono garantire il costante mantenimento dell'igiene in modo da evitare la diffusione di maleodoranze e la proliferazione di infestanti e il massimo recupero di materiali riciclabili nell'ambito dei principi di economicità e funzionalità del servizio.

Qualora siano utilizzati appositi contenitori collocati su suolo pubblico, devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici e impedirne la dispersione, e mantenuti dal gestore in piena efficienza funzionale e di decoro. I contenitori devono essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene, in modo da evitare la giacenza di rifiuti ed esalazioni moleste, ricorrendo anche ad appositi lavaggi periodici evitando la dispersione incontrollata di liquidi ed aerosol.

La collocazione e lo spostamento dei contenitori sul suolo pubblico avviene a cura del gestore che a tal fine consegue le autorizzazioni eventualmente previste.

È fatto divieto a chiunque non autorizzato di spostare le attrezzature di raccolta, o di imbrattarle e manometterle.

Qualora siano previsti interventi di manutenzione o di modifica della viabilità o altri lavori che non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, l'ufficio competente,

anche tramite la ditta incaricata dei lavori, è tenuto a dare comunicazione preventiva al gestore in modo da individuare la soluzione più adeguata per assicurare il ritiro dei rifiuti.

Articolo 27

Disposizioni sul trasporto dei rifiuti e loro pesata

La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati sono effettuati in via generale dal gestore o da altri soggetti autorizzati con idonei autoveicoli in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti, e conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Il Comune effettua la pesata dei rifiuti, attraverso il soggetto gestore, presso gli impianti di destinazione al riciclaggio, al recupero o allo smaltimento, distinguendo i flussi per provenienza e per tipologia conservando la necessaria documentazione, in modo da rendere disponibili i dati relativi richiesti dalle disposizioni vigenti e dal Contratto di Servizio.

Articolo 28

Rimozione dei rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

I relitti di veicoli e rimorchi e loro parti, giacenti in stato di abbandono su suolo pubblico o di uso pubblico, sono comunque considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, secondo quanto stabilito dall'articolo 184, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Gli organi di polizia, eseguiti gli opportuni controlli, dispongono la rimozione del relitto. Il Comune procede, in modo diretto o a mezzo di ditte autorizzate, all'intervento di rimozione e alla rottamazione per il recupero dei materiali. Qualora l'intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata la procedura per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile, se identificato.

Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, eseguiti i necessari accertamenti, si procederà con apposito atto ad intimare la rimozione e il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Articolo 29

Rifiuti abbandonati

E' fatto divieto a chiunque di abbandonare rifiuti su aree e/o strade pubbliche e/o private.

I rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o private per i quali debba intervenire il comune in danno dei responsabili sono da classificarsi urbani ai fini della raccolta e del trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o recupero.

Ai fini di monitoraggio, sensibilizzazione e repressione, contro il fenomeno degli abbandoni, il Comune di Palagiano, ove non possibile con mezzi ordinari, ammette l'utilizzo delle fototrappole in dotazione al Corpo di Polizia Locale.

TITOLO III

IGIENE URBANA E DEL TERRITORIO

CAPO I

Servizi di igiene urbana

Articolo 30

Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e di spazzamento, è esteso a tutto il territorio comunale, così come definito di seguito.

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali entro i quali deve effettuarsi il servizio di raccolta dei rifiuti urbani sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire del servizio pubblico.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani deve essere pertanto garantito:

- a) su tutta l'area urbana e nella immediata periferia;
- b) su tutti i centri frazionali;
- c) su tutti i nuclei abitativi più significativi.

Il servizio di spazzamento deve essere garantito nelle stesse aree di cui alle precedenti lettere a), b), c).

All'interno di detti perimetri l'utenza è obbligatoria, senza eccezione alcuna.

Nelle zone ricadenti all'esterno dell'area urbana e dell'immediata periferia, i cittadini residenti devono contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento.

Articolo 31

Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esterni

All'esterno dell'area, definita all'articolo precedente, gli interventi straordinari di pulizia di aree pubbliche e private ad uso pubblico potranno essere richieste al soggetto gestore del servizio dall'Amministrazione Comunale, dai suoi organi ed Uffici, ivi compresa l'Unità Sanitaria Locale.

I servizi di cui al comma precedente verranno eseguiti dal soggetto gestore, che si avvarrà di personale e mezzi aziendali, secondo programmi e periodicità stabiliti dai competenti uffici comunali sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dall'Amministrazione Comunale ed in relazione alle necessità di carattere igienico e di decoro dell'ambiente urbano.

Gli interventi straordinari, di cui all'articolo precedente, verranno eseguiti dal soggetto gestore nel più breve tempo possibile, compatibilmente con l'organizzazione del servizio ed in relazione all'urgenza determinata da possibili pericoli per l'igiene pubblica.

In caso di impossibilità da parte del soggetto gestore, al fine di salvaguardare la salubrità ambientale, il Comune può, con apposito provvedimento, incaricare altre Aziende e/o impresa idoneamente autorizzata ad eseguire detti interventi straordinari.

Per l'espletamento di tali attività, il soggetto gestore si deve dotare di attrezzature meccaniche, efficaci e tecnologicamente aggiornate, per la pulizia ed il lavaggio delle sedi stradali e delle aree pubbliche in genere e per il lavaggio e la disinfezione dei cassonetti di raccolta temporanea di rifiuti.

Articolo 32

Modalità e frequenza della raccolta

I rifiuti in oggetto saranno raccolti esclusivamente da personale e mezzi del soggetto gestore o da soggetti terzi da questo incaricati secondo le procedure di legge, secondo programmi, orari e frequenze stabilite in relazione alle varie esigenze e criteri di igienicità dei servizi, nonché nel rispetto dei principi generali di cui all'articoli 2 e 3 del presente Regolamento.

Gli orari, la frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento dei servizi vengono stabiliti dal soggetto gestore previo accordo con l'Amministrazione Comunale, in relazione alle tecnologie adottate per ogni singola zona. I rifiuti urbani e/o assimilabili prodotti al di fuori del perimetro nel quale è istituito il servizio devono essere conferiti secondo le modalità fissate con ordinanza del Sindaco, sentito il soggetto gestore stesso.

Articolo 33

Norme relative alle modalità di raccolta domiciliare (porta a porta)

L'Amministrazione comunale anche attraverso ordinanze regola le modalità di raccolta domiciliare come di seguito specificato.

Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale, ha istituito per tutto il territorio comunale servito, il servizio di raccolta domiciliare.

Ad ogni famiglia verranno consegnati contenitori di diverso colore e relativi alle frazioni di rifiuti da conferire.

L'utente dotato di contenitori condominiali è obbligato a immettere nei diversi contenitori i rifiuti separati per tipologia e secondo le indicazioni fornite dal gestore del servizio.

Per il conferimento di determinate frazioni di rifiuto con contenitori a sacchetto è fatto obbligo il deposito dei suddetti sacchetti al piano terra di ogni stabile su suolo pubblico o spazio privato concordato, secondo le indicazioni del soggetto gestore stesso o degli uffici comunali.

Il servizio verrà eseguito secondo il calendario distribuito e fissato dal gestore del servizio.

In ordine ai condomini, il conferimento della frazione deve avvenire all'interno dei contenitori condominiali solo e soltanto negli orari previsti e nel giorno antecedente quello di raccolta, con espresso divieto di conferire in giorni e orari diversi, salvo incorrere in sanzioni pecuniarie.

Qualora venga ravvisato, in fase di raccolta, un irregolare conferimento (rifiuti diversi dalla tipologia raccolta ovvero rifiuti non immessi nei corrispondenti contenitori identificati per colore), il gestore non provvederà al ritiro.

I cittadini sono obbligati a:

- a) usare esclusivamente gli appositi contenitori consegnati dal gestore del servizio;
- b) rispettare i giorni e gli orari del ritiro;
- c) rispettare le modalità indicate nell'apposito atto dell'amministrazione comunale.

Per i rifiuti consistenti in pannolini e/o pannoloni potrà essere previsto il servizio di ritiro a domicilio, con modalità da concordare con il gestore del servizio.

Articolo 34

Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta di competenza del Comune avviene a mezzo di appositi Impianti nell'osservanza delle specifiche normative vigenti.

CAPO II

Igiene del suolo pubblico

Articolo 35

Cestini portarifiuti e altri contenitori

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, il gestore provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.

In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani provenienti da civile abitazione, rifiuti liquidi, infiammabili o pericolosi e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del servizio, in accordo con il Comune.

Il soggetto gestore, anche su indicazione dell'Amministrazione Comunale, può collocare appositi contenitori per la raccolta dei mozziconi di sigaretta, per la raccolta delle deiezioni canine o di altro tipo particolare di rifiuto urbano che possa risultare utile alla pulizia, all'igiene e al decoro dei luoghi pubblici.

Articolo 36

Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per mercati e manifestazioni pubbliche

Chi occupi, conduca o detenga aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, è obbligato a mantenere pulita l'area e a raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

L'area occupata deve risultare pulita entro **due ore** dall'orario di chiusura.

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al soggetto gestore del servizio, con un preavviso di 7 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree autorizzate dal comune che verranno utilizzate per la manifestazione. La pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi, durante e dopo l'uso, salvo convenzione a titolo oneroso con il soggetto gestore del servizio.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal soggetto gestore in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, siano essi soggetti pubblici o privati, a meno che detti oneri non siano espressamente sostenuti dalla Amministrazione Comunale.

Di concerto con il Comando di Polizia Locale, per tutti i giorni di svolgimento del mercato (giovedì) e fiera, dalle ore 6.30 alle ore 16.30 il traffico può essere disciplinato mediante

l'adozione di divieti di sosta e transito, con la conseguenziale sanzione e rimozione dei veicoli in sosta vietata.

Articolo 37

Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Chi occupi, conduca o detenga aree pubbliche o di uso pubblico date in concessione per spazi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, è obbligato a raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in maniera differenziata in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore, e a mantenere pulita l'area indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Articolo 38

Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Gli occupanti di aree pubbliche o di uso pubblico destinate a spettacoli viaggianti, sono obbligati a mantenere pulite le stesse, durante e dopo l'uso.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna-Park.

Ogni onere connesso con il potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori dell'attività di che trattasi.

Articolo 39

Esercizi stagionali

Esercizi stagionali all'aperto, come piscine, campeggi, installazioni ludiche etc. dovranno comunicare al soggetto gestore la data di inizio dell'attività con almeno 30 giorni di anticipo, al fine di consentire l'organizzazione o il potenziamento, se è necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposita convenzione in quanto i rifiuti prodotti siano per quantità e per qualità da ritenersi rifiuti speciali non assimilati.

E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al conferimento dei rifiuti nei contenitori per rifiuti solidi urbani collocati dal soggetto gestore presso il Centro Comunale di Raccolta

ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso la succitata convenzione di smaltimento rifiuti speciali.

Articolo 40

Attività di carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, è obbligato a provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 41

Carogne di animali

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo la normativa vigente ed eventualmente secondo modalità stabilite dai servizi dell'Azienda sanitaria.

Articolo 42

Animali

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade o aree pubbliche o di uso pubblico, compresi gli spazi verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni. Dovranno in ogni caso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, oppure condurre l'animale presso gli appositi spazi allestiti dal Comune, ove esistano, la cui gestione igienico- sanitaria è curata dal soggetto gestore.

Le persone che conducono animali in aree pubbliche sono comunque tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cestini stradali o nei contenitori destinati alla raccolta del rifiuto urbano non differenziabile.

Articolo 43

Pulizia delle griglie e dei pozzetti stradali

Il Comune e/o il soggetto gestore provvede alla funzionalità delle griglie e delle caditoie di chiusura di pozzetti stradali collocati in aree pubbliche, attraverso una periodica pulizia delle stesse, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque piovane.

E' compito del Comune garantire la manutenzione dei pozzetti e delle caditoie in quanto funzionali al sistema di raccolta delle acque piovane e al sistema fognario.

E' assolutamente vietato introdurre nei pozzetti e nelle caditoie rifiuti di qualsiasi genere.

Articolo 44

Altri servizi di pulizia

Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni i seguenti:

- a) pulizia periodica delle fontane e fontanili, nonché dei monumenti pubblici;
- b) deaffissione di manifesti abusivi e cancellazione delle scritte murali dai fabbricati pubblici e privati, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'attività abusiva;
- c) altri servizi che vengano affidati con delibera del Consiglio Comunale;
- d) per la pulizia delle scarpate stradali e di ogni altra area attrezzata a verde pubblico, il Comune potrà avvalersi di altre Aziende e/o Imprese idonee.

CAPO III

Igiene del territorio

Articolo 45

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

Qualora questi ultimi non vi provvedessero con costanza e regolarità, il Sindaco emette ordinanza assegnando loro un termine ultimo entro il quale devono essere eseguiti i lavori di pulizia delle aree immonde.

In caso di inosservanza si provvederà senza ulteriore preavviso alla esecuzione delle operazioni di pulizia delle aree interessate, con rivalsa delle spese a carico dei responsabili, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente Regolamento e fatto

salvo altresì l'eventuale ricorso alla autorità giudiziaria ai sensi dell'Articolo 650 del codice penale.

Articolo 46

Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Nel caso di scarichi abusivi non imputabili per dolo o colpa al proprietario o a chi ne abbia la disponibilità, il Comune provvederà direttamente richiedendo servizio specifico al gestore o ad altro soggetto abilitato.

TITOLO IV

CONTROLLI, SANZIONI E NORME FINALI

Articolo 47

Controlli

Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti:

- 1) gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine;
- 2) il personale ispettivo e di vigilanza delle Aziende Socio Sanitarie Locali (A.S.L.) e dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.).

Il Comune si dota di adeguate forme di controllo per verificare il rispetto da parte del Gestore di quanto previsto dal Contratto di Servizio.

Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del Settore Ecologia del Comune, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.

Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Articolo 48

Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

Descrizione	Minimo Euro	Massimo Euro	Pagamento in misura ridotta Euro
Parcheggio o sosta di veicoli in prossimità dei contenitori stradali con conseguente intralcio o interruzione del servizio di asporto e del conferimento da parte degli utenti	Vengono applicate le sanzioni previste dagli Art. 157 e 158 del D.Lgs.285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada)		
Spostamento dei contenitori stradali dalla sede predefinita	50	300	100
Apposizione non autorizzata di materiale propagandistico/informativo sui contenitori stradali	75	450	150
Tracciatura di scritte o graffiti sui contenitori stradali	150	900	300
Danneggiamento o manomissione dei contenitori stradali	150	900	300
Inottemperanza all'obbligo di conferire in modo opportuno e separato, e secondo le modalità definite dal Gestore del servizio, i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata	50	300	100
Conferimento di rifiuti indifferenziati nei contenitori destinati ai rifiuti differenziati	75	450	150
Inottemperanza all'obbligo di proteggere le parti taglienti o acuminate dei rifiuti conferiti nei contenitori stradali	50	300	100
Conferimento, nei contenitori stradali, di rifiuti non opportunamente chiusi in sacchi o simili	25	150	50

Conferimento, nei contenitori stradali, di rifiuti da imballaggio in cartone non opportunamente sminuzzati e piegati al fine di ridurne il volume	25	150	50
Conferimento, nei contenitori stradali, di rifiuti urbani pericolosi, o speciali non assimilati, o ingombranti, o apparecchiature elettriche ed elettroniche, o sostanze liquide, o rifiuti inerti da costruzione e demolizione, o parti di veicoli, o materiali accesi, o rifiuti che possono danneggiare i mezzi e gli impianti del Gestore del servizio	250	1500	500
Mancata chiusura del coperchio del contenitore stradale	25	150	50
Rovistamento, cernita e recupero di rifiuti conferiti nei contenitori stradali	25	150	50
Conferimento al servizio pubblico di raccolta istituito dal Comune di rifiuti prodotti al di fuori del suo territorio e/o la cui gestione ricada nella competenza di altri soggetti	100	600	200
Abbandono di rifiuti non pericolosi sul suolo pubblico	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art. 255 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la violazione dell'Art. 192 del medesimo		
Abbandono di rifiuti pericolosi sul suolo pubblico	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art. 255 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la violazione dell'Art. 192 del medesimo		
Inottemperanza all'obbligo di raccogliere e smaltire correttamente i rifiuti abbandonati	100	600	200
Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo pubblico	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art. 232 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la violazione del medesimo articolo.		
Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo pubblico	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art. 232 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la violazione del medesimo articolo.		
Abbandono nelle caditoie, nelle griglie e lungo le cunette stradali, di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art. 232 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la violazione del medesimo articolo.		
Abbandono nelle caditoie, nelle griglie e lungo le cunette stradali, di rifiuti di mozziconi dei prodotti da fumo	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art. 232 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la violazione del medesimo articolo.		
Introduzione, nei cestini stradali, di rifiuti pericolosi, ingombranti, o di origine domestica, o prodotti da attività commerciali o di servizio	150	900	300
Introduzione, nei posacenere associati ai cestini stradali, di mozziconi di sigarette/sigari non spenti o altri materiali	25	150	50
Rovistamento, cernita e recupero di rifiuti conferiti nei cestini stradali	25	150	50
Spostamento dei cestini stradali dalla sede predefinita	50	300	100

Apposizione non autorizzata di materiale propagandistico/informativo sui cestini stradali	50	300	100
Tracciatura di scritte o graffiti sui cestini stradali	150	900	300
Danneggiamento o manomissione dei cestini stradali	150	900	300
Lordatura del suolo pubblico con liquidi o materiali imbrattanti o maleodoranti	250	1500	500
Lordatura del suolo pubblico con minzioni e/o deiezioni umane	250	1500	250
Inottemperanza all'obbligo, per i conduttori di animali, di impedire che gli stessi urinino su portoni, porte e vetrine di negozi, mezzi di trasporto	50	300	100
Abbandono, deposito o affissione, non consentiti, di volantini o altro materiale propagandistico/informativo	250	1500	500
Mancata pulizia delle aree di uso comune dei fabbricati e delle aree scoperte private	250	1500	500
Mancata pulizia dei terreni non edificati	250	1500	500
Mancata pulizia delle aree in concessione a gestori di parcheggi per autovetture	150	900	300
Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree di competenza destinate ai parcheggi per autovetture	100	600	200
Mancata pulizia delle aree in concessione a pubblici esercizi	150	900	300
Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree in concessione ai pubblici esercizi	100	600	200
Inottemperanza all'obbligo di posizionare e vuotare contenitori per rifiuti e posacenere all'interno dell'area in concessione a pubblici esercizi	100	600	200
Mancata pulizia delle aree di competenza, non in concessione, prospicienti i pubblici esercizi	150	900	300
Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree di competenza prospicienti i pubblici esercizi	100	600	200
Inottemperanza all'obbligo di posizionare e vuotare posacenere in prossimità degli ingressi e/o sulle postazioni esterne "poggiabicchieri-poggiagomiti" dei pubblici esercizi	100	600	200
Mancata pulizia delle aree occupate da postazioni informative, pubblicitarie e simili	150	900	300
Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree di competenza occupate da postazioni informative, pubblicitarie e simili	100	600	200

Mancata pulizia delle aree occupate dai posti di vendita fissi o ambulanti	150	900	300
Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree di competenza occupate dai posti di vendita fissi o ambulanti	100	600	200
Mancata pulizia delle aree in concessione a circhi, "luna-park" e spettacoli viaggianti simili	150	900	300
Conferimento dei rifiuti prodotti da circhi, "luna-park" e simili, in modo non differenziato o, comunque, difforme dalle indicazioni del Gestore del servizio	150	900	300
Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori dell'area in concessione a circhi, "luna-park" o spettacoli viaggianti simili	100	600	200
Mancata protezione del suolo per evitare imbrattamenti nel corso di manifestazioni pubbliche	250	1500	500
Conferimento dei rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche in modo non differenziato o, comunque, difforme dalle indicazioni del Gestore del servizio	150	900	300
Mancata pulizia del suolo dai rifiuti generati da operazioni di carico e scarico merci	100	600	200
Mancata adozione di opere o provvedimenti utili ad evitare l'imbrattamento delle strade o l'otturazione dei sistemi di captazione delle acque meteoriche da parte dei cantieri	150	900	300
Inottemperanza all'obbligo, per i proprietari o i gestori di immobili e/o terreni e per i proprietari o i gestori di pubblici esercizi e attività commerciali in genere (negozi, botteghe, magazzini, ecc.) di sgombero della neve e del ghiaccio per i tratti di rispettiva competenza	50	300	100
Inottemperanza all'obbligo, per i proprietari o i gestori di immobili e/o terreni, i proprietari o i gestori di pubblici esercizi e attività commerciali in genere (negozi, botteghe, magazzini, ecc.) di dotarsi di adeguata attrezzatura atta allo sgombero della neve e del ghiaccio	100	600	200
Per tutte le altre violazioni, non espressamente indicate, alle norme del presente Regolamento (salvo diverse disposizioni di Legge)	50	300	100

Fatte salve le competenze dei soggetti preposti per legge al controllo e al rispetto delle normative vigenti in materia, il gestore del servizio può attivare, previo accordo con l'Amministrazione comunale, una propria attività di "prima vigilanza e controllo" per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, restando fermo il

successivo intervento del competente Comando di Polizia Locale per le verifiche ed i successivi accertamenti e per le contestazioni delle violazioni amministrative pecuniarie riscontrate. In caso di conferimento non conforme alle modalità di espletamento del servizio, il personale del soggetto gestore non ritirerà il rifiuto.

Articolo 49

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa specifico riferimento alla normativa che regola la materia, in particolare al Codice dell'Ambiente D.Lgs n.152/2006

Articolo 50

Entrata in vigore

La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.

Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

Allegato 1 – Lista Codici CER Rifiuti assimilati

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone 15 01 02 imballaggi in plastica 15 01 03 imballaggi in legno 15 01 04 imballaggi metallici 15 01 05 imballaggi in materiali compositi 15 01 06 imballaggi in materiali misti 15 01 07 imballaggi in vetro 15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone 17 04 02 alluminio 17 04 03 piombo 17 04 04 zinco 17 04 05 ferro e acciaio 17 04 06 stagno 17 04 07 metalli misti

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone 20 01 02 vetro 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20 01 10 abbigliamento 20 01 11 prodotti tessili 20 01 25 oli e grassi commestibili 20 01 30 detersivi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 20 01 39 plastica 20 01 40 metallo

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 99 Rifiuti non pericolosi e non differenziati derivanti dallo spazzamento dei locali

Allegato 2A - Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 151/2005

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici.

Allegato 2B - Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 151/2005

L'elenco è esemplificativo e non esaustivo

1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).
 - 1.1. Grandi apparecchi di refrigerazione.
 - 1.2. Frigoriferi.
 - 1.3. Congelatori.
 - 1.4. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
 - 1.5. Lavatrici.
 - 1.6. Asciugatrici.
 - 1.7. Lavastoviglie.
 - 1.8. Apparecchi per la cottura.
 - 1.9. Stufe elettriche.
 - 1.10. Piastre riscaldanti elettriche.
 - 1.11. Forni a microonde.
 - 1.12. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
 - 1.13. Apparecchi elettrici di riscaldamento.
 - 1.14. Radiatori elettrici.

1.15. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.

1.16. Ventilatori elettrici.

1.17. Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto ministeriale 2 gennaio 2003 del Ministro delle attività produttive.

1.18. Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

2. **Piccoli elettrodomestici.** Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

2.1. Aspirapolvere.

2.2. Scope meccaniche.

2.3. Altre apparecchiature per la pulizia.

2.4. Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili.

2.5. Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.

2.6. Tostapane.

2.7. Friggitrici.

2.8. Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.

2.9. Coltelli elettrici.

2.10. Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.

2.11. Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.

2.12. Bilance.

3. **Apparecchiature informatiche per le comunicazioni.** Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3.1. Trattamento dati centralizzato:

3.1.1. mainframe;

3.1.2. minicomputer;

3.1.3. stampanti.

3.2. Informatica individuale:

3.2.1. Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).

- 3.2.2. Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
- 3.2.3. Notebook.
- 3.2.4. Agende elettroniche.
- 3.2.5. Stampanti.
- 3.2.6. Copiatrici.
- 3.2.7. Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.
- 3.2.8. Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.
- 3.2.9. Terminali e sistemi utenti.
- 3.2.10. Fax.
- 3.2.11. Telex.
- 3.2.12. Telefoni.
- 3.2.13. Telefoni pubblici a pagamento.
- 3.2.14. Telefoni senza filo.
- 3.2.15. Telefoni cellulari.
- 3.2.16. Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.

4. **Apparecchiature di consumo.** Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

- 4.1. Apparecchi radio.
- 4.2. Apparecchi televisivi.
- 4.3. Videocamere.
- 4.4. Videoregistratori.
- 4.5. Registratori hi-fi.
- 4.6. Amplificatori audio.
- 4.7. Strumenti musicali.
- 4.8. Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.

5. **Apparecchiature di illuminazione.**

- 5.1. Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
- 5.2. Tubi fluorescenti.
- 5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte.

5.4. Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.

5.5. Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).

6.1. Trapani.

6.2. Seghe.

6.3. Macchine per cucire.

6.4. Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.

6.5. Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.

6.6. Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.

6.7. Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.

6.8. Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.

7.1. Treni elettrici e auto giocattolo.

7.2. Consolle di videogiochi portatili.

7.3. Videogiochi.

7.4. Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

7.5. Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.

7.6. Macchine a gettoni.

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).

8.1. Apparecchi di radioterapia.

8.2. Apparecchi di cardiologia.

8.3. Apparecchi di dialisi.

8.4. Ventilatori polmonari.

8.5. Apparecchi di medicina nucleare.

8.6. Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.

8.7. Analizzatori.

8.8. Congelatori.

8.9. Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

9.1. Rivelatori di fumo.

9.2. Regolatori di calore.